

TRIBUNALE DI NOVARA SEZIONE GIP-GUP

N. 679/12 R.G. notizie di reato N. 2632/12 R.G. GIP

ORDINANZA

Il Giudice

Vista la propria ordinanza del 14/12/2015, con la quale è stata sostituita nei confronti di attualmente detenuto presso la Casa Circ, di Novara, la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico, da applicarsi entro il 21/12/15;

vista l'istanza dei difensori del contingente indisponibilità di braccialetti, chiedono che l'imputato venga comunque collocato in stato di arresti domiciliari, in attesa dell'installazione del presidio;

visto il parere del P.M., che ha chiesto la sostituzione della misura con quella della custodia in carcere;

rilevato che la Suprema Corte ha chiarito che la previsione di cui all'art. 275-bis epp. che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico", non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale, sieché, nei reati con presunzione relativa di idoneità della custodia cautelare in carcere, la disponibilità ad indossare il predetto dispositivo presuppone che la presunzione sia già vinta, ossia che il giudice, valutando gli elementi specifici del singolo caso, ritenga che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse dalla detenzione carceraria (così Cass. Sez. 2, n. 7421/15):

che il suddetto braccialetto rappresenta, conseguentemente, una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni (Cass. Sez. 1, n. 39529, 10/9/2015- 30/9/2015; Cass. sez. 4, n. 35571/2015 Cass., Sez. 2, n. 50400/2014; anche in precedenza, Cass. n. 47413/2013; n. 40680/2012);

rilevato che, in epoca recentissima. la Suprema Corte (Sez. 2, n. 46328. 10/11/2015-23/11/2015) ha invece statuito che "qualora il giudice reputi che il cd. "braccialetto elettronico" sia una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ai fini della concedibilità della misura e, tuttavia, tale misura non possa essere concessa per la concreta mancanza di tale strumento di controllo da parte della P.G. o dell'Amministrazione penitenziaria, non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., ne' alcuna violazione dei diritti della difesa, perché l'impossibilità della concessione degli arresti



domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre dall'intensità delle esigenze cautelari e pertanto è ascrivibile alla persona dell'indagato";

ritenuto tuttavia che, tra le due opposte tesi, debba preferirsi la prima, risultando evidente che -applicando la custodia domestica- il giudice ha già formulato una valutazione di adeguatezza di tale meno gravosa misura, e di sufficiente affidabilità dell'imputato con riferimento all'osservanza delle prescrizioni imposte;

che deve dunque disporsi che l'ordinanza di cui sopra nei confronti del essere eseguita, e che il presidio del braccialetto elettronico debba essere applicato non appena disponibile:

P.O.M.

Dispone che venga data esecuzione all'ordinanza di questo giudice del 14/12/15, con la quale veniva sostituita nei confronti di la misura cautelare della custodia in carcere (applicata con ordinanza del GIP Tribunale di Novara del 16/12/2014) con quella degli arresti domiciliari, da fruirsi in

DISPONE

che nei confronti del sia applicato il braccialetto elettronico a norma dell'art. 275 bis c.p.p. non appena esso si renda disponibile.

IMPONE

il divieto di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari se non dietro autorizzazione della A.G. competente, avvisandolo, in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, la misura potrà essere sostituita con la custodia in carcere:

AVVISA

l'imputato che ha accettato l'applicazione del braccialetto elettronico che è tenuto a agevolare le procedure di relativa installazione e ad osservare le altre prescrizioni attinenti il dispositivo di controllo; nel caso in cui si rifiuti di applicare il braccialetto elettronico, sarà ripristinata la custodia in carcere:

DISPONE

🕽 presso il luogo degli arresti domiciliari con scorta a la traduzione del eura della Polizia Penitenziaria;

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e perché copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Direzione della Casa Circondariale di Novara. Novará, 21 dicembre 2015

> Il Giudice **Fabrizia**

TRIBUNALE DI ROVARA

Depositate in Cancel

Novara, II 9 [.[6]